

Articolo 39

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170 sono aggiunte le seguenti:

e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui

accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;

4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.

Il **comma 1** della disposizione in commento recepisce la richiesta - contenuta nella segnalazione 5 gennaio 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato²⁵⁸ - di attenzione, anche nel settore della distribuzione della stampa, alle disposizioni che limitano o impediscono il libero esplicarsi di dinamiche concorrenziali. La segnalazione indicava attraverso la seguente misura: modifica

²⁵⁸ Autorità garante della concorrenza e del mercato, AS901 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza (Roma, 5 gennaio 2012), in Bollettino edizione speciale del 9 gennaio 2012.

dell'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170²⁵⁹, nel senso di consentire una remunerazione differenziata dei rivenditori in base a parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall'esercizio. Il testo, però, piuttosto che operare sulla lettera b), aggiunge al comma 1 le seguenti ulteriori²⁶⁰ prescrizioni in ordine alle modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica: gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e possono altresì vendere presso la propria sede "qualunque altro prodotto" secondo la vigente normativa²⁶¹; gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia; le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni in commento, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

Nella citata segnalazione "con riferimento agli interventi sull'assetto distributivo della stampa, l'Autorità in primo luogo esprime apprezzamento per la piena

²⁵⁹ "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108".

²⁶⁰ Le quali perciò si vanno ad aggiungere alle seguenti: "La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità: a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita; b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita; c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita; d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico". Peraltro, ai sensi del § 3.3.2 della circolare n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante "Guida alla redazione dei testi normativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105, deve ritenersi che anche alla sequenza delle lettere (come in esplicito richiesto per i commi e per gli articoli) si applichi la regola di contrassegnare l'ultima con l'avverbio numerale latino bis, ter, quater e via dicendo, in luogo di proseguire la sequenza alfabetica come fatto nella norma in commento (che contiene anche due lettere f). La relativa prescrizione è contenuta anche nella circolare "Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi", emanata in pari data dalle Presidenze delle Camere e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2001, che sul punto era riproduttivo degli atti precedenti da essa stessa sostituiti (v. le circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40).

²⁶¹ Anche agli edicolanti si applica la considerazione, espressa nella scheda di lettura *sub* art. 17 per i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti, secondo cui in proposito già operava l'abrogazione di tutte le restrizioni alla commercializzazione di prodotti contenuta nell'art. 34 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011, non essendo i punti vendita di carburanti in rete ricompresi nell'elenco dei settori esclusi riportato dal comma 8 del medesimo articolo: la lettera d) del citato articolo 34 abrogava infatti "la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti".

liberalizzazione della vendita al dettaglio di quotidiani e periodici prevista dall'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito in legge dalla L. n. 214/2011. Tale misura, pure fondamentale, non è tuttavia sufficiente in un settore storicamente caratterizzato, da un lato, da una costante dipendenza dalla contribuzione pubblica, dall'altro, da forme contrattuali fra diversi livelli della filiera ingessate a causa di disposizioni normative. Nell'ambito delle modifiche normative afferenti alla filiera distributiva l'Autorità ritiene necessario introdurre opportuni correttivi sulla distribuzione che assicurino l'effettivo accesso alla fornitura dei prodotti editoriali da parte dei rivenditori, onde evitare che eventuali rifiuti di fornitura da parte dei distributori vanifichino l'intervenuta piena liberalizzazione dell'accesso al mercato in questione. In tal senso, un intervento organico sul sistema distributivo della stampa richiede un ripensamento dei rapporti economici tra gli anelli della filiera distributiva, con particolare riguardo alla remunerazione dei rivenditori. A tal riguardo, l'art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 170/2001 dispone che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita. Si ritiene che gli obiettivi sottesi a tale disposizione – in primis, evitare che gli editori possano imporre condizioni svantaggiose ai rivenditori dotati di minore forza contrattuale, sfruttando l'impossibilità per i punti vendita di rifiutare la fornitura delle pubblicazioni – dovrebbero essere coniugati con incentivi all'efficienza, attraverso una modifica normativa che, come accade in molti Paesi europei, consenta una remunerazione differenziata dei rivenditori in base a parametri oggettivi, che tengano conto della qualità delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti dall'esercizio".

Il **comma 2** liberalizza l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633²⁶², in qualunque forma attuata; i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti saranno individuati, ai sensi del **comma 3**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi "entro tre mesi dall'entrata in vigore della [presente] legge" e - salve le funzioni assegnate in materia alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) - tutte le disposizioni incompatibili sono abrogate dal **comma 4**.

Il rilievo dato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (che esprime un parere sul DPCM) e la sottolineatura teleologica ("nell'interesse dei titolari aventi diritto" al comma 3, "al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti", al comma 2) rinviano all'interesse espresso sulla problematica sin dalla segnalazione AS280 (*Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro*, 4 giugno 2004). L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con detta segnalazione, effettuata ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, espresse alcune considerazioni in merito alle problematiche di carattere concorrenziale delineatesi in materia di gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori, con particolare riferimento alla disciplina relativa all'IMAIE - Istituto Mutualistico

²⁶² "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

Interpreti ed Esecutori²⁶³ di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge n. 93 del 5 febbraio 1992: "L'esistenza di un organismo di gestione collettiva di detti diritti - come già per i diritti di utilizzazione economica dell'autore - sembra trovare razionale giustificazione nell'esigenza di carattere generale di assicurare un adeguato livello di protezione ai titolari dei diritti connessi, evitando disparità di trattamento tra gli stessi. In tale contesto, tuttavia, risulta sproporzionata la previsione di un regime di intermediazione necessaria dell'IMAIE, rispetto al quale cioè non viene riconosciuta alcuna libertà di scelta in capo ai titolari dei diritti stessi. Vale, infatti, evidenziare che l'IMAIE svolge la funzione di intermediario collettivo necessario, attribuita allo stesso dalla legge n. 93/1992, indipendentemente dal conferimento di un espresso mandato in tal senso da parte dei titolari dei diritti di cui trattasi. Orbene, siffatta limitazione, determinata dalla mancata previsione della menzionata facoltà di scelta in capo ai singoli artisti, non appare, in realtà, sorretta da alcun interesse di portata generale tale da controbilanciare giustificatamente la compressione dei diritti di autodeterminazione ed autonomia negoziale propri della sfera giuridica del titolare dei diritti connessi. Ed appare, altresì, idonea a configurare una ingiustificata posizione di preminenza in capo all'IMAIE stesso. Sul punto, si ritiene, pertanto, opportuno garantire che sia tutelato l'interesse del titolare del diritto a determinarsi autonomamente circa le scelte di gestione dei propri diritti e, quindi, che sia salvaguardata la sua facoltà di decidere liberamente se ed eventualmente a quale intermediario affidare l'esercizio dei propri diritti, con particolare riferimento all'esercizio del proprio credito al compenso. Una revisione in tal senso dei profili sopra richiamati in relazione alla normativa in esame appare, dunque, più coerente con la disciplina posta a tutela della concorrenza sia per quanto riguarda le modalità di effettiva salvaguardia degli interessi degli artisti interpreti ed esecutori, sia per quanto riguarda la posizione dell'IMAIE nel settore in questione, atteso che le sue funzioni di intermediario sarebbero in tal modo conseguenza di un potere di rappresentanza di fonte volontaria. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità auspica una modifica in senso concorrenziale della esaminata normativa in relazione alla gestione dei diritti connessi degli artisti interpreti ed esecutori".

²⁶³ In via preliminare, vi si rileva la peculiarità del ruolo svolto dall'IMAIE che, ancorché organismo di natura privatistica, risulta essere preposto *ex lege* alla tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, nonché all'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi delle suddette categorie. Il regime giuridico cui sono soggetti i diritti spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, definito dalla legge n. 93/1992, prevede che i compensi che spettano a dette categorie in forza della legge sulla tutela del diritto d'autore (l. n. 633/1941) siano versati all'IMAIE dai produttori discografici o dalle loro associazioni di categoria (AFI, FIMI) i quali sono, altresì, tenuti a trasmettere all'IMAIE la documentazione necessaria all'identificazione degli aventi diritto. L'IMAIE, inoltre, determina l'ammontare dei compensi spettanti a ciascun artista in base ai criteri definiti da accordi conclusi tra le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie di artisti, firmatarie dei contratti collettivi nazionali. L'IMAIE è, quindi, tenuto a garantire agli artisti interpreti ed esecutori la riscossione dei compensi loro spettanti, nonché a perseguire le proprie finalità istituzionali di promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti. In altri termini, la normativa vigente configura un regime di intermediazione collettiva necessaria in favore dell'IMAIE, avente ad oggetto i diritti di cui sono titolari gli artisti interpreti ed esecutori. Ciò premesso, l'Autorità intende formulare alcuni rilievi in ordine alla compatibilità di siffatto sistema di gestione collettiva necessaria dei diritti connessi con i principi posti a tutela della concorrenza.

Che questo sia l'obiettivo delle norme in commento è confermato dalla relazione governativa, che cita espressamente sia l'estinzione dell'IMAIE²⁶⁴ che la sua ricostituzione con l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64²⁶⁵, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100.

L'articolo 7 citato disciplina il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE). Ai sensi del comma 1, il nuovo IMAIE è un'associazione avente personalità giuridica di diritto privato disciplinato, oltre che dalla presente disposizione, anche dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo ed è stato costituito al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge n. 93 del 1992 e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali a seguito della messa in liquidazione dell'IMAIE precedentemente istituito²⁶⁶. L'attività del nuovo Istituto mutualistico è soggetta alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I predetti soggetti ne approvano lo statuto ed ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992²⁶⁷ assicurandosi, quindi, che l'assetto organizzativo sia strutturato in maniera tale da garantire efficaci forme di tutela degli artisti interpreti esecutori, per le attività di studio e di ricerca, nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, mentre il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano, ciascuno, un componente del collegio dei revisori.

Il comma 2 enuncia le modalità con cui il nuovo IMAIE procede alla determinazione di compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'istituto, sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 82 della legge n. 633 del 1941 per ciò che concerne

²⁶⁴ Con un provvedimento del 30 aprile 2009, a firma del Prefetto di Roma, in quanto l'istituto era stato eretto in Ente Morale con decreto del 25 ottobre 1994 a seguito del suo riconoscimento pubblicistico con l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93; in precedenza, era l'Istituto preposto alla tutela dei diritti degli Artisti Interpreti Esecutori di opere musicali, cinematografiche e audiovisive costituito dalle Federazioni dello Spettacolo di CGIL, CISL e UIL nel 1977 come libera associazione tra gli artisti interpreti e musicisti per proteggere la loro prestazione professionale e far valere il diritto all'equo compenso connesso alla riutilizzazione o alla riproduzione delle opere interpretate o eseguite in base a quanto previsto dalla legge sul diritto d'autore.

²⁶⁵ *"Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali"*.

²⁶⁶ Il comma 2 stabilisce che, a partire dal 14 luglio 2009, si considerano trasferiti al nuovo IMAIE tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'IMAIE in liquidazione. Il personale dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori in liquidazione viene trasferito, dalla data della relativa costituzione, al nuovo IMAIE. Inoltre, al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti anche l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati. Al fine di regolamentare tale aspetto si fa ricorso alle disposizioni dell'articolo 2112 del Codice civile che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

²⁶⁷ L'art. 7 della legge n. 93 dispone che i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori, relativi ai diritti di cui non sono individuabili i titolari, sono devoluti all'IMAIE, che utilizza tali somme e quelle relative ai diritti non esercitati (art. 5, comma 5, e art. 6, comma 5), nonché la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

l'attribuzione della qualifica di artista, interprete ed esecutore²⁶⁸. La disciplina dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori era altresì trattata, rispettivamente, dall'articolo 5 e dall'articolo 7 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 93, i quali, richiamando la legge 22 aprile 1941, n. 633²⁶⁹, stabiliscono che tali compensi siano versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria, che trasmettono altresì all'IMAIE la documentazione necessaria all'identificazione degli

²⁶⁸ In base al citato articolo si comprendono nella denominazione di artisti interpreti e di artisti esecutori: 1) coloro che sostengono nell'opera o composizione drammatica, letteraria o musicale, una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista esecutore comprimario; 2) i direttori dell'orchestra o del coro; 3) i complessi orchestrali o corali, a condizione che la parte orchestrale o corale abbia valore artistico di per sé stante e non di semplice accompagnamento.

²⁶⁹ La disposizione in questione sottolinea, in particolare, il trasferimento al nuovo IMAIE del compito di provvedere all'incasso e alla relativa ripartizione tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto dei compensi indicati negli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e degli articoli 5 e 7 della citata legge n. 93 del 1992. In base all'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941, gli autori e i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori e i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso. L'articolo 71-*octies* prevede che il compenso di cui all'articolo precedente per apparecchi e supporti di registrazione audio sia corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative. L'articolo 73 dispone che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato. Ai sensi dell'articolo 73-*bis*, gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui al citato articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro. L'articolo 80 disciplina i compensi degli artisti interpreti e degli artisti esecutori stabilendo che si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. L'articolo 84 sancisce, in particolare, che, salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento. L'articolo 180-*bis* statuisce che il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la SIAE. Per i detentori dei diritti connessi la Società agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi.

aventi diritto. I compensi relativamente ai quali non sono individuabili i titolari sono devoluti all'IMAIE e tali somme sono utilizzate per le attività di studio e di ricerca, nonché per i fini di promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori.

Infine, il comma 3 precisa che l'IMAIE procede alla pubblicazione nel proprio sito internet dell'elenco degli aventi diritto ai compensi. Tale pubblicazione è visibile per 1095 giorni consecutivi ed è distinta, per ogni trimestre, dall'indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che lo ha versato. Mediante la predetta tipologia di divulgazione si considerano adempiuti, da parte del nuovo IMAIE, gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 93 del 1992. Ai sensi del citato articolo entro il primo mese di ciascun trimestre l'IMAIE deve comunicare agli aventi diritto l'ammontare dei compensi maturati nel trimestre precedente pubblicando, altresì, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco dei nominativi degli aventi diritto.

Che la raccolta dei compensi spettanti alla categoria - ai sensi della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore - passasse obbligatoriamente per tale Istituto parve vistosamente in contrasto con la decisione della Commissione del 16 luglio 2008 relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/C-2/38.698 — CISAC): la Commissione europea in tale sede ribadì che l'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è libera e che singoli ordinamenti nazionali non possono impedire ai titolari dei diritti la libertà di decidere liberamente a quale intermediario affidarsi. Il contrasto con tale decisione, oltre che con la citata segnalazione l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 4 giugno 2004, fu denunciato alla Camera dei deputati dall'ordine del giorno 9/4829-A/170, anch'esso citato nella relazione del Governo che pure lo accolse in Assemblea il 16 dicembre 2011: vi si sostiene che "il quadro normativo in materia è incerto e (i) genera confusione in danno dei titolari dei diritti, (ii) ostacola le attività di nuovi operatori del settore dell'intermediazione dei diritti connessi, (iii) consente al nuovo IMAIE di operare con la fuorviante convinzione di esercitare un monopolio: monopolio che non è previsto da nessuna norma né italiana né tantomeno europea.

Nella convinzione che l'attività di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore, regola esclusivamente rapporti patrimoniali tra soggetti privati ed è un mercato libero e aperto alla concorrenza tra operatori, e denunciando che "diverse associazioni di artisti ed imprese private si sono organizzate e pur operando nell'interesse dei propri mandatarî si trovano a dover affrontare resistenze, veri e propri abusi da parte del Nuovo IMAIE e di rappresentanze dei produttori sia audio che video", il citato ordine del giorno a firma De Micheli, Beltrandi, De Pasquale - secondo cui la presenza di più operatori comporta un abbattimento dei costi di gestione e amministrativi, maggiori efficienze operative e maggiori volumi di diritti raccolti - si concludeva impegnando il Governo a procedere, entro 3 mesi, a modificare la normativa in materia di diritti connessi al diritto d'autore al fine di abrogare tutte le disposizioni contraddittorie che oggi ostacolano di fatto il libero esercizio dell'attività di impresa in questo mercato, così come avviene in tutti i paesi europei ed extraeuropei.